DAL PARLAMENTO

# Nuovo Dpcm, ecco le restrizioni in vigore dal 5 novembre al 3 dicembre

di **Maria Elena Borriello** · 4 novembre 2020, 17:58

Firmato nella notte dal **Governo** giallo-rosso, andiamo a vedere cosa prevede nel dettaglio per il nostro **Paese**.

Ecco le misure di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale, che dividono l'**Italia** in 3 zone.

**Zona verde**:
Si tratta di quelle zone in cui il contagio sembra essere maggiormente sotto controllo.

Il **coprifuoco**, "dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute".

Per quando riguarda il tema della **scuola**: "le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica, in modo che il 100 per cento delle attività sia svolta tramite il ricorso alla didattica digitale integrata", salvo in presenza attività di laboratorio. Prevista, però, l'attività in presenza per le scuole elementari e medie, con l'obbligo dell'uso della mascherina.

Nel **trasporto pubblico**, è prevista una capienza dimezzata: "a bordo dei mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario, con esclusione del trasporto scolastico dedicato, è consentito un coefficiente di riempimento non superiore al 50 per cento".

I **bar** e i **locali** rimarranno chiusi dopo le 18.00, mentre i **centri commerciali**, invece, resteranno chiusi nel weekend e nei giorni festivi.

Chiudono anche i **musei**, le **mostre** e le **sale bingo**. E ancora, vengono sospesi i concorsi pubblici, anche quello della scuola, ad eccezione di quelli per il personale sanitario.

**Zona arancione**:
Ne fanno parte quelle regioni “caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto”.

Il ministero della Salute fa sapere che “con frequenza almeno settimanale verificherà il permanere della situazione” e provvederà “con ordinanza per un periodo minimo di 15 giorni”, in accordo con il presidente della Regione.

“Sospese le attività dei **servizi di ristorazione** (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divièto di consumazione sul posto o nelle adiacenze”.

Ritorna **l’autocertificazione**. Vietati gli “spostamenti in entrata e in uscita dai territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. È vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune”.

**Zona rossa**:
Si tratta di quelle regioni “caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello d’alto rischio”.

Qui, oltre alle restrizioni in vigore nelle zone verdi, ne saranno applicate altre sempre con validità di 15 giorni.

**Spostamenti**, “vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori, salvo che per gli spostainenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza”.

**Esercizi commerciali**: “sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attivita dı generi alimentari e di prima necessità”. Restano aperti **edicole**, **tabaccai**, **farmacie** e

**parafarmacie**, così come **parrucchieri** e **centri estetici**.

Chiudono i **bar** e i **ristoranti**. “Sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, pasticcerie)”, mentre “resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto”.

La **scuola**, ad eccezione “della scuola dell’infanzia, primaria e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado, le attività scolastiche e didattiche si svolgono esclusivamente con modalità a distanza”. Resta “la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia richiesto l’uso di laboratori”.

Lo **sport**, sono sospese le attività sportive anche nei centri all’aperto. È “consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione nel rispetto della distanza di almeno un metro e attività sportiva esclusivamente all’aperto ed in forma individuale”.

---

Articolo pubblicato su Istituzioni24: https://www.istituzioni24.it/2020/11/04/nuovo-dpcm-ecco-le-restrizioni-in-vigore-dal-5-novembre-al-3-dicembre/

© 2026 Istituzioni24